



COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO

(PROVINCIA DI COSENZA)

Via Annunciata, n.1, Tel. 0984435035 – 0984434388 – Fax 0984435040

SI INFORMA CHE ENTRO IL 16 GIUGNO 2015

deve essere effettuato il versamento dell'ACCONTO dell'imposta unica comunale (IUC) – componente IMU- dovuta per l'anno d'imposta 2015.

Sono soggetti passivi IMU il proprietario di immobili e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. SONO ESENTI I TERRENI AGRICOLI in quanto SPEZZANO PICCOLO è incluso nell'elenco dei Comuni montani.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. L'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per l'art.13, comma 2 D.L. 201/2011 per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 13 del d.l. 201/2011, come novellato dalla legge di stabilità 2014, **l'IMU non si applica** al possesso dei seguenti immobili:

- a) **abitazione principale e pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata (4 per mille) e la detrazione di imposta (€ 200,00);
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Il pagamento “IMU” dovrà essere effettuato in 2 rate:

- **prima rata, 50 %, entro il 16 Giugno**
- **seconda rata, a conguaglio, entro il 16 Dicembre.**

Il calcolo dell'imposta “IMU” per la **RATA DI ACCONTO** dovrà essere effettuato sulle seguenti aliquote stabilite dal Comune per l'anno 2014:

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili ed aree edificabili, diversi da abitazione principale e pertinenze 8,60 per mille;

Entro il 16 Dicembre 2015 dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune per l'anno 2015.

La base imponibile IMU è calcolata nel seguente modo:

(Rendita catastale + 5% rivalutazione) x moltiplicatore categoria catastale =
IMPONIBILE

Es. seconda casa categoria A/2, classe 2, rendita catastale 454,48 €

454,84 x 1,05 = 477,21 € rendita rivalutata

477,21 € x 160 = **76.353,60 € Imponibile IMU**

76.353,60 € x 7,6‰ (o altra aliquota) = **580,29 € IMU ANNUA**

CATEGORIA MOLTIPLICATORE

A (esclusi gli A/10); C/2; C/6; C/7 160

A/10 e D/5 80

B 140

C/1 55

C/3; C/4, C/5 140

D (escluso D/5) 65.

Per le **AREE FABBRICABILI** la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

CODICE CATASTALE DEL COMUNE I898

CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO

COMUNE STATO

IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze 3912

IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO – 3925

IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili 3916

IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati 3918

È disponibile sul sito internet comunale, all'indirizzo <http://www.comune.spezzanopiccolo.cs.it>, un applicativo che riporta ogni utile informazione ed agevola il contribuente nel calcolo dell'imposta dovuta. Viene altresì messo a disposizione il modello F24, compilabile e stampabile.

Li, GIUGNO 2015 Il Sindaco: **Dott.ssa Stefania ROTA**

